

## APPENDICE



## FONDI DI ROTAZIONE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE PUBBLICHE

**1. Premessa****2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge**

**n. 559 del 1993:** 2.1. *Artigiancassa S.p.A.*; 2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo; 2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica; 2.2. *Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo – FINEST*; 2.2.1. Fondo Venture Capital per area balcanica; 2.3. *Cassa depositi e prestiti*; 2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali; 2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), legge n. 179 del 1992, art. 5; 2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive; 2.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); 2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra; 2.4. *Centrobanca*; 2.4.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività; 2.5. *Banca nazionale del lavoro*; 2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio); 2.6. *Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)*; 2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno; 2.6.2. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse; 2.6.3. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; 2.7. *Intesa Sanpaolo*; 2.7.1. Fondo speciale ricerca applicata (FSRA) (gestione stralcio); 2.8. *SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero*; 2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi; 2.8.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 2, della legge n. 394 del 1981; 2.8.3. Fondo unico di Venture Capital; 2.9. *UNICREDIT S.p.A.*; 2.9.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica; 2.10. *CONSAP S.p.A.*; 2.10.1. Fondo rotativo per il credito ai giovani; 2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati; 2.10.3. Fondo per la casa; 2.10.4. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura; 2.11. *Mediocredito Centrale S.p.A.*; 2.11.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese; 2.11.2. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese

**3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge**

**n. 559 del 1993:** 3.1. *Ministero dell'economia e delle finanze*; 3.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 3.2. *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*; 3.2.1. Fondo per lo sviluppo della

meccanizzazione in agricoltura; 3.2.2. Fondo centrale per il credito peschereccio; 3.2.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; 3.3. *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*; 3.3.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; 3.4. *Ministero dello sviluppo economico*; 3.4.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni – Aree depresse e programmazione negoziata; 3.4.2. Fondo per l'innovazione tecnologica; 3.5. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*; 3.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR)

## 1. Premessa

La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 559 del 1993, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli Organismi che gestiscono, al di fuori dell'Amministrazione dello Stato, fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono, come è noto, anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (art. 93, comma 2), che ha soppresso tutte le gestioni fuori bilancio, la Corte riferisce, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 24, esclusivamente sui fondi di rotazione non aboliti per esplicita deroga normativa.

La presente trattazione ha ad oggetto tutti i fondi di rotazione in essere, tenuto conto della bipartizione prevista dalla legge (artt. 23 e 24).

Si ritiene, altresì, utile rappresentare i diversi fondi per settori omogenei di intervento, sulla base delle priorità e delle finalità delle leggi istitutive, con l'avvertenza che, in taluni casi, la ripartizione che segue tiene conto dell'aspetto prevalente (a titolo esemplificativo, il *Fondo per l'innovazione tecnologica*, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, è inquadrato tra le misure per la riduzione degli squilibri territoriali ancorché interessi anche il settore della ricerca).

### SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

*Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, Fondo unico di Venture Capital - Simest S.p.A.; Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper; Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese - Mediocredito Centrale S.p.A.*

### SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

*Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

### SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA RICERCA SCIENTIFICA

*Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) - Intesa SanPaolo; Fondo di rotazione per l'incremento della produttività - Centrobanca; Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) – Ministero dell'istruzione, università e ricerca.*

**MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI**

*Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno, Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), Fondo per le demolizioni delle opere abusive - Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo per l'innovazione tecnologica, Ministero dello sviluppo economico; Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE) - Ministero dell'economia e delle finanze.*

**SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA**

*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, Fondo centrale per il credito peschereccio, Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.*

**SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

*Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - Artigiancassa S.p.A..*

**SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI BALCANI**

*Fondo Venture Capital - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest S.p.A.; Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica - UniCredit.*

**SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CINEMATOGRAFICA**

*Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica - Artigiancassa S.p.A..*

**SOSTEGNO SOCIALE**

*Fondo per il credito ai giovani, Fondo per il credito per i nuovi nati (dal 2009); Fondo per la casa; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - Consap S.p.A..*

**TUTELA DELL'AMBIENTE**

*Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra - Cassa Depositi e Prestiti.*

**2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993****2.1. Artigiancassa S.p.A.**

2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui all'art. 26 della legge n. 227 del 1977 e agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, la quale prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, è affidata ad Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, in qualità di Istituto finanziario gestore.

Il contratto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III – Rapporti finanziari internazionali ed Artigiancassa S.p.A., è stato rinnovato in data 25 novembre 2010, con una durata di 6 anni, con decorrenza 1 gennaio 2011.

A questi occorre aggiungere anche il *sottoconto*, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei Paesi dell'Area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

*\* CREDITI DI AIUTO ALLO SVILUPPO (ART. 6)*

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, Banche Centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa.

I crediti di aiuto sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, art. 26 e n. 49 del 1987, art. 6, sottoconto per i crediti agevolati.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti.

Nell'esercizio in esame l'Artigiancassa S.p.A., è stata autorizzata a concedere 10 nuovi crediti di aiuto ai seguenti paesi: Albania, Bolivia, El Salvador, Kenya e Vietnam per un ammontare pari ad euro 60.345.491,00.

Infine, sono state stipulate 6 Convenzioni Finanziarie rispettivamente con i governi del Libano, del Pakistan, del Senegal, della Tunisia e del Vietnam per un ammontare complessivo pari ad euro 176.841.007,00.

La disponibilità del Fondo al 1° gennaio 2012 ammontava a euro 2.639.646.522,90; le erogazioni sono state pari a euro 60.770.668,82.

Tenuto conto di uscite diverse dalle erogazioni, dei rientri di capitale e di altri rientri, le disponibilità al 31 dicembre 2012 ammontano a euro 2.659.346.033,91.

*\* CONCESSIONE DI CREDITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ITALIANE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA LORO QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO IN IMPRESE MISTE (JOINT VENTURES) DA REALIZZARSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (ART. 7)*

I crediti agevolati sono dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987, per il parziale rifinanziamento (fino al 70 per cento) della loro quota di capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

La normativa attuativa, ad oggi in vigore, della suddetta legge è rappresentata dalla delibera CIPE n. 92 del 2009 e dalle delibere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo n. 164 del 2009 e n. 108 del 2012.

I suddetti crediti sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7.

In merito alla concessione dei finanziamenti, spetta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avviare la valutazione dell'iniziativa, che include, tra l'altro, un'istruttoria svolta dall'Istituto finanziario gestore. In particolare, Artigiancassa S.p.A. provvede ad effettuare, in prima istanza, la valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, sia in generale, sia in rapporto all'iniziativa.

La stessa Direzione generale sottopone i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli relativi all'istruttoria dell'Istituto bancario gestore, al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo che esprime il proprio parere in merito.

Successivamente, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a concedere il finanziamento agevolato.

Quest'ultimo provvede, quindi, a stipulare il contratto di finanziamento, con l'impresa beneficiaria, ad effettuare l'erogazione del credito ed a curare la gestione dei rientri.

Nell'anno 2012, non è stata sottoposta alcuna nuova iniziativa all'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo né sono state ricevute autorizzazioni ad impegnare fondi relativi a nuove iniziative sul sottoconto in esame né, conseguentemente, a stipulare contratti di finanziamento.

Per stimolare l'utilizzo dello strumento, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 108 del 2012, ha ampliato l'elenco dei paesi eleggibili.

In base a quanto illustrato si segnala che la consistenza del fondo al 31 dicembre 2012 è di euro 110.176.599,56.

#### 2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica

La disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stato oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28, di un'ampia riforma, il cui avvio è stato ritardato da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore.

Il comma 5 del citato articolo 12 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della disciplina delle modalità di gestione, decreto che, anche per effetto dei diversi interventi legislativi che hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta, dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Nella convenzione, sottoscritta il 15 giugno 2007, è stata prevista la costituzione di un Comitato di Coordinamento per il cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

La "Finanziaria 2007" ed il successivo d.m. di attuazione del 12 aprile 2007, art. 20, hanno consentito alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolati, concessi entro il 31 dicembre 2006, attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

Con questa norma si è inteso migliorare la possibilità di recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Si richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sulla capacità del Fondo di alimentarsi anche attraverso i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

In data 30 giugno 2012 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Artigiancassa – BNL, ha sottoscritto, dopo l'emissione del decreto di assegnazione definitiva, la Convenzione per la gestione del Fondo destinato alla produzione, distribuzione ed esportazione di prodotti cinematografici, nonché all'esercizio cinematografico. La durata della convenzione è triennale e decorre dal 1° luglio 2012.

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività complementare connessa ai finanziamenti di cui alla legge n. 153 del 1994. Sono tutt'ora in corso le verifiche costi/ricavi previste alla scadenza del quinquennio tramite soggetti fiduciari, come previsto dalla legge sopra citata. Sono stati effettuati 40 accertamenti con analisi delle perizie presentate. Detta attività, sotto il profilo istruttorio, ha visto impegnato il Gestore nell'estendere le verifiche, oltre che ai soggetti beneficiari del contributo, anche alle società di distribuzione.

Una volta concluso il processo istruttorio relativo ai piani finanziari, le proposte vengono sottoposte all'attenzione del Comitato di coordinamento per il cinema per le espressioni di delibera.

Sono state deliberate 112 agevolazioni, di cui 12 per sviluppo sceneggiature, per complessivi euro 21.988.000,00 ed erogate 644 operazioni, per complessivi euro 31.977.123,45.

Si evidenzia che il numero e i volumi erogati nel 2012, rispetto al 2011 (102 agevolazioni per complessivi 22,4 milioni e 649 operazioni per complessivi 39,4 milioni) sono risultati simili.

L'art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del Fondo (c.d. "cartolarizzazione"), per finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 153 del 1994, sulla base di certificazioni rilasciate da idonee società relative ai costi/proventi alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula del contratto. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal d.lgs. n. 28 del 2004, l'obbligo di accertamento dei costi è previsto, con le medesime modalità, entro 180 giorni dalla data di uscita in sala del film.

La difficoltà economica in cui versa tutto il settore ha fatto sì che numerose società che inizialmente avevano optato per il riscatto dei diritti, successivamente hanno invece optato per la cessione degli stessi allo Stato ovvero, se si trovavano in posizione regolare rispetto alle percentuali di rimborso, hanno richiesto di passare allo "status quo", mantenendo la contitolarità dei diritti filmistici.

Al 31 dicembre 2012, le imprese hanno dichiarato di cedere i diritti allo Stato per 143 film dei 601 finanziati ai sensi dell'art. 20 richiamato; per 29 film hanno manifestato la volontà di acquisizione dei diritti di sfruttamento; per 96 posizioni le imprese hanno manifestato la volontà di non avvalersi della procedura di cartolarizzazione, preferendo mantenere la contitolarità dei diritti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per queste, sta valutando la possibilità di pervenire al ricongiungimento della totalità dei diritti di sfruttamento in capo ad un unico titolare.

Un drastico aumento è stato riscontrato nel numero delle società fallite: si è passati da 95 nel 2010 a 161 nel 2011 e a 199 nel 2012 pari al 33 per cento delle società interessate.

Nell'esercizio in esame i rientri di capitali sono stati pari a 3,7 milioni; le disponibilità finanziarie finali ammontano a 50 milioni.

## 2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest (legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g)

### 2.2.1. Fondo Venture Capital per l'area balcanica

Il Fondo *Venture Capital* per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi<sup>1</sup>.

Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento. Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo

<sup>1</sup> Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".



mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00 euro, incrementata di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione. In merito alla scarsa operatività del Fondo, la Corte dei conti nelle precedenti relazioni aveva espresso osservazioni critiche in sede di relazione al Parlamento sui precedenti esercizi; nel 2010 si era registrata una ripresa di attività.

Nel corso del 2012 Finest, in una logica di continuità rispetto a quanto attuato nel 2011, ha promosso e sostenuto molteplici attività promozionali volte alla diffusione/divulgazione delle potenzialità ed opportunità offerte dal Fondo Venture Capital Balcani.

Nell'anno di riferimento Finest ha assunto un ruolo di maggiore rilievo ed ha accresciuto la propria visibilità nell'area balcanica, sia a livello istituzionale che imprenditoriale. Questo è stato possibile anche grazie alla sottoscrizione, a marzo 2012, dell'accordo di collaborazione con Confindustria Balcani, una realtà nata con lo scopo di essere un punto di riferimento per gli imprenditori italiani presenti nei Paesi della penisola balcanica. Attraverso questa partnership la Società offre servizi di assistenza e consulenza alle aziende associate di Confindustria Balcani interessate ai processi di internalizzazione.

Al 31 dicembre 2012 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 3,9 milioni, a fronte di disponibilità iniziali al 1° gennaio 2012 pari a circa 3,5 milioni di euro.

### 2.3. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

#### 2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Istituito dall'art. 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e Comunità montane) i Consorzi di bonifica e di irrigazione, i Consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le Società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le Aziende speciali di detti Enti.

E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non possa essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998, sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel 2012, rispetto al precedente esercizio, si rileva una ulteriore riduzione del 21 per cento per le concessioni (dal 2010 al 2011 la riduzione è stata di circa il 30 per cento), e del 19 per cento per le erogazioni (dal 2010 al 2011 la riduzione è stata del 43 per cento). L'ammontare delle concessioni è risultato, infatti, pari a circa 2,1 milioni (2,6 milioni nel 2011); le erogazioni ammontano, invece, a circa 1,7 milioni (2,1 milioni nel 2011).

Le concessioni ai Comuni con popolazione inferiori ai 5 mila abitanti sono state pari a euro 504.335,00; ai Comuni con popolazione tra 5 mila e 50 mila abitanti, pari a euro 70.000,00; ai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, pari a euro 1.500.000,00 e nessuna concessione ad amministrazioni provinciali.

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non è corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In base al disposto dell'art. 9 del DL del 9 novembre 2004, n. 266, convertito nella legge del 27 dicembre 2004 n. 306, il termine di utilizzo dei fondi per la Quota A è scaduto il 31 dicembre 2006;
- Quota B - 168 milioni di euro per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree depresse del territorio nazionale<sup>2</sup>;
- Quota C - fino a 28 milioni di euro per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)<sup>3</sup>.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come avvenuto negli ultimi anni, si sono concentrate sulle quote B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno) e D, cui hanno ricorso Regioni del Nord e del Centro.

Al 31 dicembre 2012 l'ammontare concesso, ancora vigente, a valere sul Fondo rotativo ammonta a circa 11,9 milioni di euro (di cui circa 8,4 milioni per la quota B e circa 3,5 milioni per la quota D).

### 2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), legge n. 179 del 1992, art. 5

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni.

Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai Comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle Regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Inoltre, nell'esercizio di riferimento, come previsto dagli Accordi di Programma che le Regioni hanno stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati trasferiti alle Regioni 1.348.996,09 euro, provenienti dai rientri delle rate riferite all'anno 2011.

<sup>2</sup> Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

<sup>3</sup> Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Al 31 dicembre 2012 la consistenza complessiva dei due conti correnti delle Regioni sui quali si effettuano i trasferimenti, ammontava, rispettivamente, a euro 1.282.239,18 e euro 224.115.507,74.

### 2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive<sup>4</sup>

Il Fondo è destinato alla concessione ai Comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001<sup>5</sup>, di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i Comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione.

Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme rimosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.

Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni incrementato di 10 milioni dalla legge finanziaria 2008.

Nel 2012 la DD.PP. ha concesso 50 anticipazioni per un totale 3.754.054,72 di euro. Inoltre, rispetto al 2011, le anticipazioni mostrano un rallentamento sia in termini numerici che di volumi pari rispettivamente al 54 per cento ed al 28 per cento, riportandosi sui livelli del 2010 (nel 2011 sono state concesse, infatti 108 anticipazioni per un importo pari a euro 5.239.126,52).

Le anticipazioni hanno riguardato per la quasi totalità Comuni della Regione Campania, in particolare, dal punto di vista numerico, appartenenti alle province di Napoli e Salerno, ma sono pervenute richieste, se pur in termini numerici e di volumi inferiori, dalla Regione Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise e Piemonte. In termini di volumi concessi circa il 62 per cento del totale ha riguardato i Comuni della Provincia di Napoli.

Le erogazioni effettuate nel 2012 sono risultate pari a euro 1.080.427,01 (in diminuzione del 10 per cento rispetto al 2011).

Al 31 dicembre 2012 l'ammontare concesso, ancora vigente, a valere sul Fondo rotativo ammonta a circa 17 milioni di euro e il totale erogato a circa 4 milioni di euro.

### 2.3.4. Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

L'anno 2012 è stato contrassegnato da innumerevoli novità legislative che possono sintetizzarsi, innanzitutto, con l'abrogazione, da parte del comma 5, art. 30 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dei commi 361-bis, 361-ter e 361-*quater* dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotti precedentemente con l'articolo 8, comma 5 del DL 13 maggio 2011, n. 70.

<sup>4</sup> Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

<sup>5</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il richiamato decreto, nell'articolo 30, comma 1, ha modificato la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungendo, all'articolo 1, comma 855, il periodo “*gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*”.

Inoltre, con i commi 2 e 3 si stabilisce che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI, destinando, nel limite massimo del 70 per cento, le risorse non utilizzate del FRI, individuate secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo DL n. 83 del 2012;

La dotazione iniziale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 2004, pari a 6 miliardi di euro, è stata interamente ripartita dalle delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, n. 167 del 22 dicembre 2006, n. 38 del 27 marzo 2008 e n. 101 del 18 novembre 2010.

La delibera CIPE n. 101 del 18 novembre 2010 ha ripartito le risorse (6 milioni) assegnando il 51,60 per cento (3,1 milioni) dello stanziamento allo sviluppo ed alla ricerca ed il 48,33 per cento (2,9 milioni) agli interventi *ex lege* n. 488/1992, legge n. 46/1982, contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area, contratti di filiera agroalimentare.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni, ha ampliato l'ambito operativo del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o comunque conferiti dalla regione stessa per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Allo scopo, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di ulteriori 2 miliardi di euro.

L'attività convenzionale tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il Sistema Bancario (soggetti convenzionati, agenti, finanziatori e finanziatori *leasing*) nel corso del 2012 è proseguita in misura estremamente marginale. Nello stesso anno, invece, la Cassa Depositi e Prestiti ha continuato a deliberare i finanziamenti agevolati relativi alle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982, e al d.lgs. n. 297 del 1999, previa positiva valutazione del merito di credito da parte del Sistema Bancario.

Sulla base delle delibere di finanziamento, bancario ordinario e agevolato, i Soggetti Agenti, in attuazione dell'apposito mandato ricevuto dai Soggetti Finanziatori e da DD.PP., nei limiti delle risorse disponibili, hanno stipulato i relativi contratti di finanziamento.

La DD.PP. ha, inoltre, continuato a deliberare i finanziamenti agevolati ad ISMEA nell'ambito delle operazioni di riordino fondiario, completando totalmente la quota alla stessa originariamente riservata ed impegnando quasi il 93 per cento delle nuove risorse assegnate dal CIPE.

L'attività specifica svolta nel 2012, distinta per legge agevolativa, evidenzia che nel settore delle agevolazioni afferenti il FIT – PIA (Pacchetto Integrativo di Agevolazioni) non sono stati stipulati contratti, così come nel settore FIT – Poli tecnologici (4 nel 2011 per 11,7 milioni); nel settore FIT – Distretti industriali per tecnologie digitali è stato stipulato un contratto per un importo di 3,5 milioni (nel 2011, due contratti, per circa 5,5 milioni); nel settore FIT – Domande a sportello, sono stati stipulati 9 contratti per 48,39 milioni (5 contratti per 29,37 milioni nel 2011); nel settore FIT – Aree tecnologiche prioritarie, sono stati stipulati 10 contratti per un importo di 21,5 milioni (12 contratti, per 18,4 milioni nel 2011); nel settore dei finanziamenti FAR – GPS (Fondo Agevolazioni Ricerca) per il flusso 2012 sono stati stipulati 5 contratti per un valore di 10,9 milioni (13 contratti per un importo di 40,1 milioni nell'esercizio 2011); nel settore finanziamenti agevolati FAR – ex art. 10 della legge n. 593 del 2000 non è stato stipulato alcun contratto; nel settore Finanziamenti agevolati FAR – ex art. 12 della legge n. 593 del 2000 sono stati stipulati 2 contratti per 585 mila euro (2 contratti per 3,1 milioni nel 2011); nel settore provvista di scopo a favore di ISMEA, 110 contratti per 35,8 milioni (124 contratti per 171,6 milioni nel 2011).

Nel corso del 2012 la DD.PP. ha erogato complessivamente euro 162.496.051,84 a valere sulle risorse del Fondo (in flessione del 15 per cento rispetto ai circa 190 milioni di euro del 2011).

Al 31 dicembre 2012 lo *stock* di concessioni, a valere sul Fondo rotativo, ammonta a circa 1.522 milioni di euro, mentre lo *stock* erogato si è attestato a circa 880 milioni di euro.

Si rappresenta che gli importi deliberati, esclusi quelli relativi alla legge n. 488 del 1992, sono determinati dalle delibere *ex novo* 2012, al netto delle delibere in riduzione e delle revoche intervenute nel corso del medesimo anno. I dati contabili del flusso di stipule sono rilevati alla data di trasmissione a DD.PP. dei dati contrattuali da parte del Soggetto Agente, indipendentemente dalla data di effettiva stipula del contratto; viceversa, i dati amministrativi riportano solo i contratti sottoscritti nell'anno solare di riferimento e noti alla data di produzione della relazione non includendo eventuali stipule pregresse non comunicate nell'esercizio di riferimento.

### 2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

La legge n. 296/2006, art. 1, commi 1110-1115 (legge finanziaria 2007), ha istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state individuate le principali modalità attuative, per la destinazione delle risorse a impianti di microgenerazione; impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e calore; motori elettrici industriali; efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni; pratiche di gestione forestale sostenibile.

L'ammontare complessivo del Fondo è di circa 600 milioni di euro, distribuiti in tre annualità di 200 milioni di euro ciascuna. Ai finanziamenti agevolati, di durata massima di sei anni (15 anni per i soggetti pubblici), viene applicato un tasso di interesse determinato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze dello 0,50 per cento annuo. Beneficiari dei finanziamenti agevolati saranno le persone fisiche, le persone giuridiche private, i condomini, le imprese e i soggetti pubblici.

Il primo ciclo di programmazione (200 milioni di euro) ha avuto il suo avvio il 16 marzo 2012, e si è concluso il 14 luglio 2012. A tale data sono pervenute 2.166 domande di ammissione al finanziamento agevolato delle quali n. 721 presentate per le 5 Regioni che si sono avvalse della facoltà di gestire direttamente le risorse loro assegnate tramite i relativi Enti gestori regionali e n. 1.445 la cui gestione spetta al Ministero dell'ambiente e alla DD.PP..

Delle 2.166 domande presentate online, 1.683 sono risultate fuori *plafond* (in maggioranza per la misura rinnovabili), di cui 62 sono rientrate in *plafond* entro il 31 dicembre 2012.

Delle 545 domande in *plafond*, n. 155 sono state valutate non ricevibili (plico non pervenuto, plico pervenuto oltre i termini, ritirate, annullate); n. 119 con esito istruttorio negativo; n. 250 in fase di lavorazione e n. 21 (dati riferibili al 7 marzo 2013), ammesse al finanziamento agevolato per un importo, queste, di 5.900.091,43 euro

Il Fondo Kyoto è stato, poi, rifinanziato dall'art. 57 del DL n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, recante "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della Green Economy".

Il Fondo ha lo scopo di erogare finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della Green Economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 83 del 2012, è stato abrogato l'art. 1, comma 1112 della legge n. 296 del 2006, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei settori di protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione"; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termico dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Beneficiari dei finanziamenti agevolati sono le imprese sia in forma individuale che societaria o loro consorzi. Il Fondo mette a disposizione risorse per complessivi 460 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del SIN di Taranto (DL n. 129 del 2012, art. 1, comma 8). Le domande di ammissione al finanziamento agevolato possono essere presentate a partire dal 25 gennaio 2013 ed entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare.

## 2.4. Centrobanca

### 2.4.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi.

Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento. Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di Tesoreria Centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto. Nel corso del 2012 non si è verificata alcuna diminuzione dello stato passivo per trasferimenti ad altri Enti, pertanto, la consistenza del Fondo al 31 dicembre 2012 risulta pari ad euro 128.869,32, non essendosi registrato, nel periodo considerato, alcun afflusso di somme in entrata sul conto corrente n. 22002 di Tesoreria centrale intestato al Fondo in questione, ancora pro quota di competenza statale.

## 2.5. Banca Nazionale del Lavoro

### 2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio)

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del “Fondo” istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L’Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Complessivamente, al 30 giugno 2012 sono stati trasferiti alle regioni circa 187 milioni.

La disponibilità iniziale al 1° gennaio 2012 era di euro 7.253.615,70 mentre la disponibilità finale al 31 dicembre 2012 è di euro 8.362.812,05.

## 2.6. Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia)

### 2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno (22 legge n. 64 del 1986, art. 6, comma 2, lett. g)

Il Fondo, costituito nel 1991, è stato nel tempo confermato dalle disposizioni legislative che si sono succedute alla soppressione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E’ destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate dall’Agenzia, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Nel triennio 2007-2009 l’operatività del fondo ha subito forti rallentamenti, ma nel corso del triennio 2010-2012 il fondo è stato oggetto di riavvio graduale.

In particolare, nell’esercizio 2012, è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con la società Marina d’Arechi S.p.A. per un importo pari a 14 milioni di euro. Sono stati erogati 13,06 milioni di euro (anticipo, I° SAL e II° SAL) alla società di cui sopra rispettivamente nei mesi di aprile, luglio e dicembre 2012. Inoltre sono stati erogati 1,6 milioni di euro alla società Italia Turismo relativo agli investimenti ammessi realizzati per il villaggio “Le Tonnare di Stintino” in Sardegna, nel mese di novembre 2012.

Nel corso del 2012, alle disponibilità iniziali di complessive 39 milioni di euro, sono state sottratte le variazioni tra le entrate (comprendenti degli interessi maturati sulle disponibilità di conto corrente) e le uscite derivanti dalla gestione; le disponibilità finali sono pertanto pari a 26 milioni di euro.

### 2.6.2. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse (legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 1, comma 5)

Le disponibilità del Fondo sono destinate, sulla base di delibere del CIPE, anche per il riordino e l’attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale. Le modalità di esecuzione delle attività e le linee di intervento attuabili dall’Agenzia sono state stabilite in specifiche convenzioni stipulate nel 2003 tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di coesione e l’Agenzia medesima. Il Fondo nasce come “fondo rotativo improprio” perché in passato ha finanziato interventi a fondo perduto, per i quali mancava la previsione di restituzione delle somme erogate.

Le risorse sono state trasferite, come “appoggio transitorio”, al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, istituito con d.m. 30 novembre 2004 per accogliere le risorse destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore

dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, fondo rotativo di seguito esposto, previsto dal d.lgs. n. 185 del 2000.

2.6.3. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità (D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72)

Il d.lgs. n. 185 del 2000 ha previsto misure agevolative, contributi a fondo perduto, in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese, con particolare riferimento ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese, dei servizi in specifici comparti, in agricoltura; finanzia le cooperative sociali, attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, che ha disposto che i contributi alla produzione ed agli investimenti affluissero in appositi Fondi rotativi, è stato istituito il Fondo in esame, disciplinato con d.m. 30 novembre 2004 che ne ha stabilito i criteri e le modalità di concessione da parte della Società.

In particolare l'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato prevede, per la gestione dei mutui a tasso agevolato, l'istituzione di un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia, ora Invitalia S.p.A., presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le disponibilità del fondo rotativo vengono accreditate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul c/c infruttifero 22048 presso Banca d'Italia; da tale conto corrente vengono periodicamente prelevate le somme necessarie per effettuare esclusivamente erogazioni in conto mutuo agevolato, somme che vengono depositate sui c/c bancari fruttiferi presso la banca tesoriera, che esegue materialmente i bonifici bancari in favore dei beneficiari. Dal c.c. 10177 vengono eseguiti bonifici relativi al Titolo II (autoimpiego), dal c.c. 10176 i bonifici per il Titolo I (autoimprenditorialità); gli incassi delle rate dei mutui affluiscono su appositi conti correnti bancari presso la banca tesoriera, o su conto corrente postale, e periodicamente girocontati sul c.c. 22043. Le risorse relative agli incassi delle rate dei mutui accesi a valere sul fondo rotativo sono periodicamente girocontate sul c.c. 22048.

Le consistenze complessive del fondo al 31 dicembre 2012 sono dunque rappresentate dal saldo del c/c 22048 e dalle giacenze dei due conti correnti bancari fruttiferi.

La consistenza complessiva finale è pari a euro 1.137.882.273.

## 2.7. Intesa Sanpaolo

### 2.7.1. Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA)<sup>6</sup> (gestione stralcio)

Trattandosi di un Fondo misto, che interveniva con crediti agevolati e contributi alla spesa, in questa sede si forniscono elementi di conoscenza solo con riferimento ai progetti finanziati con la concessione di crediti agevolati, che giustifica il permanere della rotatività del Fondo stesso. Il Fondo include la gestione residua del Fondo Ricerca Applicata (FRA).

Nel 2012 sono stati erogati 2,3 milioni di euro, mentre non si sono conclusi progetti di ricerca finanziati dal Fondo.

## 2.8. Simest S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero

Con d.lgs. n. 143 del 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla Simest S.p.A. – Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Mediocredito Centrale. L'attività riguarda la concessione di

<sup>6</sup> Legge n. 46 del 1982.



contributi per il pagamento degli interessi, a valere sul Fondo previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione ex art. 2, del DL n. 251 del 1981, poi convertito in legge n. 394 del 1981.

#### 2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi

La SIMEST S.p.A., gestisce alcuni interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che operano attraverso fondi di rotazione. Dal Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, sono tratte le risorse per:

- la concessione di contributi sugli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero (d.lgs. n. 143 del 1998);
- contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (art. 4, della legge n. 100 del 1990);
- contributi agli interessi alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991).

Per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli della Comunità Europea, attraverso la partecipazione a gare internazionali ed a studi di prefattibilità e fattibilità ed ai programmi di assistenza tecnica, fino all'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008<sup>7</sup>, erano utilizzate le risorse del Fondo istituito dall'art. 2, del DL n. 251 del 1981<sup>8</sup>.

Con riferimento a questi ultimi interventi, si osserva che l'art. 6 del DL n. 112 del 2008 ha abrogato in parte l'art. 2 del DL n. 251 del 1981, ridefinendo le iniziative ammesse ai benefici di cui trattasi. Tale riforma risponde all'esigenza di rendere gli interventi di sostegno maggiormente flessibili e più rispondenti alle necessità del sistema imprenditoriale e dei mercati internazionali. In tale ambito, peraltro, è espressamente disposto che queste iniziative possano usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamenti comunitari.

La legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ha subito alcune modifiche nel 2012, tra le quali si segnala l'eliminazione della competenza del CIPE in relazione all'individuazione e definizione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), ovvero i c.d. "altri interventi prioritari"; alla determinazione di termini, modalità e condizioni degli interventi, attività e obblighi del gestore, funzioni di controllo, composizione e compiti del Comitato agevolazioni. Dette competenze sono esercitate dal Ministro dello sviluppo economico e, a partire dal 1° gennaio 2013, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dopo la riforma il comma 2 di detto articolo 6 prevede che siano ammessi ai benefici la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, o all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti; gli studi di prefattibilità e di fattibilità, collegati ad investimenti italiani all'estero ed i programmi di assistenza tecnica ad essi collegati; altri interventi prioritari.

<sup>7</sup> DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>8</sup> DL 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

La SIMEST, inoltre, svolge per conto di Finest le attività istruttorie e di erogazione di contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 3, della legge n. 295 del 1973, relative agli investimenti in imprese estere partecipate da Finest in Paesi dell'Europa centrale e orientale.

In base a due convenzioni stipulate tra SIMEST ed il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), l'amministrazione dei Fondi è affidata ad un Comitato agevolazioni, istituito presso SIMEST.

Nel corso del 2012 il Comitato ha continuato a svolgere la sua attività con notevoli volumi operativi, anche se in leggera flessione rispetto al 2011; sono state approvate 501 nuove operazioni (600 nel 2011), di cui 169 per un impegno di spesa pari a 229,9 milioni di euro (248,2 milioni nel 2011), riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi a valere sul fondo 295/73; 332 (423 nel 2011) per un impegno di spesa pari a 195,5 milioni di euro (238,6 nel 2011), relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo 394/81.

Il notevole ricorso delle imprese agli interventi rende necessario che siano assicurati sufficienti stanziamenti sul bilancio dello Stato; in tal senso è da segnalare che il Fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 è stato rifinanziato, per assicurare il sostegno delle esportazioni, dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, per 300 milioni di euro, di cui 150 nel 2012 e 150 nel 2013.

\* FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (D.LGS 143/98, CAPO II, EX LEGGE 227/77).

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi, interventi previsti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 143, per i crediti all'esportazione; alla concessione di contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate da Simest<sup>9</sup>, in Paesi non appartenenti all'UE; alla concessione di contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero, in Paesi dell'Europa centrale e orientale, partecipate da Finest<sup>10</sup>.

Il Fondo<sup>11</sup> ha natura mista, in quanto accompagna la concessione di crediti all'esportazione alla concessione di contributi. Peraltro, con riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 143 del 1998, la natura rotativa della gestione nasce dalle particolari modalità con cui opera.

Al fine di stabilizzare i tassi di interesse nei crediti all'esportazione, agli acquirenti esteri di beni e servizi italiani sono concessi finanziamenti a medio/lungo termine al tasso fisso *Commercial Interest Reference Rate (CIRR)*, stabilito dall'OCSE, a fronte di una raccolta delle banche finanziatrici a tasso variabile. Quando il primo è superiore al secondo, il Fondo, semestralmente e per tutta la durata dei finanziamenti, concede contributi agli interessi pari alla differenza tra il costo variabile della raccolta ed il tasso fisso CIRR. Quando il tasso fisso è superiore, incassa la differenza, destinando i differenziali per la concessione di ulteriori interventi. L'operatività, di conseguenza, è condizionata in modo determinante dall'andamento dei differenziali.

<sup>9</sup> Legge 24 aprile 1990, n. 100.

<sup>10</sup> Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

<sup>11</sup> Alla base delle attività della Simest S.p.A. vi sono accordi internazionali che stabiliscono la parità di condizioni tra gli esportatori dei diversi Paesi OCSE che si avvalgono del sostegno pubblico, per assicurare una concorrenza internazionale basata esclusivamente sulla qualità ed il prezzo. Gli interventi sono regolati da due accordi internazionali: Accordo sui Sussidi e le Misure Compensative dell'OMC (ASCM – *Uruguay Round* del 1995), Accordo OCSE sui Crediti all'esportazione che beneficiano del sostegno pubblico, recepito nella normativa comunitaria.

Come si può osservare, la mancanza di obbligatorietà della restituzione dei finanziamenti a carico dei beneficiari, i rientri condizionati esclusivamente da fattori esterni quali gli andamenti dei tassi sui mercati internazionali configurano un'ipotesi di Fondo rotativo più formale che sostanziale.

Di norma, questo programma è utilizzato per operazioni di rilevante importo (oltre i 10 milioni) e con una durata media che eccede i sette anni, per la fornitura di impianti, infrastrutture e mezzi di trasporto. Generalmente, queste operazioni hanno come presupposto l'intervento assicurativo della SACE.

L'intervento ha come finalità la parificazione dei livelli di concorrenza tra i Paesi industriali e riguarda esclusivamente il comparto dell'*export* di beni di investimento. Non sono, pertanto, previste selezioni di settori produttivi o di aree territoriali.

Le disponibilità del Fondo *ex lege* n. 295 al 1° gennaio 2012 raggiungevano circa gli 1,7 miliardi, le erogazioni complessive sono state pari a 219 milioni, di cui 218,4 milioni per smobilitazione tasso fisso, e 490 mila per operazioni tasso variabile (*ex lege* n. 143 del 1998). I rientri di capitale hanno raggiunto i 134,4 milioni di euro.

#### 2.8.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 2, della legge n. 394 del 1981

Prima dell'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008, il Fondo era destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per interventi in Paesi non appartenenti alla UE<sup>12</sup>.

Il DL n. 112 ha abrogato la legge n. 394 del 1981, ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 4 e di altri articoli, non rilevanti ai fini della presente relazione. Sono state soppresse le norme istitutive dei finanziamenti per gare internazionali (art. 3, della legge n. 304 del 1990), per gli studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni (art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 143/1998), e sono stati previsti nuovi interventi: programmi aventi caratteristiche di investimento riconducibili ai precedenti programmi di penetrazione commerciale e gli studi di fattibilità, prefattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti, nonché i finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici. In particolare, il comma 2, dell'art. 6 del DL n. 112 prevede l'ammissione ai finanziamenti, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero indirizzati all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture che, in prospettiva, devono assicurare la presenza stabile nei mercati di riferimento.

Il 6 novembre 2009 il CIPE ha deliberato in merito all'attuazione degli interventi di cui al comma 2, dell'art. 6. Solo nel mese di marzo 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le relative delibere. Il Comitato agevolazioni ha assunto, in data 13 aprile 2010, una serie di delibere raccolte in tre circolari operative recanti, rispettivamente, la regolamentazione applicabile ai programmi di inserimento sui mercati esteri, agli studi e all'assistenza tecnica e ai finanziamenti per la patrimonializzazione delle piccole-medio imprese esportatrici.

Con l'art. 42, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto, n. 134, sono state apportate alcune modifiche all'art. 6 della legge n. 133 del 2008, sia introducendo una riserva di destinazione alle PMI pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, sia attribuendo al Ministro dello sviluppo economico, anziché al CIPE di definire con decreto i compiti, i

<sup>12</sup> I finanziamenti a tasso agevolato venivano concessi a sostegno di imprese italiane: a) per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge n. 394 del 1981, art. 2); b) a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti alla UE (legge n. 304 del 1990, art. 3); c) a sostegno di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, nonché delle spese relative a studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in Paesi non appartenenti alla UE (d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5).

termini, le modalità e le condizioni delle iniziative che possono fruire delle agevolazioni finanziarie, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato agevolazioni. Il decreto sostituisce le delibere del CIPE e apporta alcune modifiche ai finanziamenti, in particolare per la patrimonializzazione delle P.M.I. esportatrici e introduce un nuovo intervento in merito alla promozione del marchio italiano destinato a finanziare la partecipazione delle stesse a fiere e mostre nei mercati extra UE.

Il Fondo viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti (interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 394, e dall'art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 143 del 1998). Al 31 dicembre 2012 le disponibilità ammontano a circa 280 milioni; i rientri per quote capitale ammontano a 30,5 milioni.

*A) Finanziamenti a tasso agevolato a favore di programmi di penetrazione commerciale (Articolo 2, legge 394 del 1981, poi legge n. 133 del 2008, articolo 6, comma 2, lettera a; legge n. 134 del 2012, articolo 42, comma 1)*

I finanziamenti hanno una durata massima di sette anni, di cui due di preammortamento. Questi possono coprire fino all'85 per cento dell'importo delle spese preventivate; la misura, i termini e le condizioni dell'intervento, sono fissati dal Comitato nel rispetto della regola comunitaria "*de minimis*"; il periodo di realizzazione del programma, dal quale decorrono le spese ammissibili al finanziamento, inizia dalla data di presentazione della domanda; il tasso di interesse del finanziamento (tasso agevolato) è fissato nella misura del 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento da parte del Comitato, con il limite che tale tasso non può essere inferiore allo 0,50 per cento annuo; in tema di erogazioni, la quota anticipata può arrivare, su richiesta dell'interessato, fino al 30 per cento del finanziamento deliberato; in tema di garanzie, il Comitato può prevedere condizioni più favorevoli per le P.M.I. sulla base della loro affidabilità e capacità di rimborsare il finanziamento e fissarne la misura;

Nel corso del 2012 il tasso agevolato è stato pari a 0,50 per cento (15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, con il limite dello 0,50 per cento annuo), partendo da un tasso di riferimento medio del 2,54 per cento.

Come già descritto nelle pagine precedenti, a seguito della promulgazione dell'art. 42, comma 1, della legge n. 134 del 2012, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 133 del 2008, la delibera CIPE n. 113 del 2009, per quanto previsto dalla stessa, dovrà intendersi sostituita dal decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico con cui sono determinati i termini, le modalità e le condizioni dell'intervento, fermo restando che, fino alla piena operatività di tutti gli atti applicativi, restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Per quanto riguarda i volumi di attività, nel 2012 le operazioni accolte sono state 129 per 107,7 milioni di euro, in crescita del 25 per cento circa in termini di numero e del 17 per cento circa in termini di importo rispetto all'anno precedente (103 accoglimenti per 91,8 milioni di euro).

*B) Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali*

Come già osservato, la legge n. 304 del 1990 è stata abrogata dal DL n. 112 del 2008 a decorrere dal 25 giugno 2008, data da cui non sono più state ammesse nuove domande.

C) Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica (legge n. 133 del 2008, articolo 6, comma 2, lettera b; legge n. 134 del 2012, articolo 42, comma 1)

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Il tasso di interesse che si applica è particolarmente agevolato (il 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, con il limite dello 0,5 per cento annuo) e copre il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle imprese ed approvato dal Comitato. Questo può prevedere condizioni più favorevoli per le PMI sulla base della loro affidabilità e capacità di rimborsare il finanziamento e fissarne la misura.

In tema di erogazioni, la quota anticipata può arrivare, su richiesta dell'interessato, fino al 70 per cento del finanziamento deliberato.

I finanziamenti hanno una durata massima di cinque anni, di cui due di preammortamento.

Anche questo strumento agevolato, a seguito della promulgazione dell'art. 42, comma 1, della legge n. 134 del 2012, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 133 del 2008, verrà disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne determina, in sostituzione della delibera CIPE n. 113 del 2009, i termini, le modalità e le condizioni, fermo restando che, fino a quando non si saranno conclusi gli adempimenti previsti, restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Nel 2012 sono pervenute 40 domande per circa 5,3 milioni di euro, di cui 37 per studi di prefattibilità e fattibilità e 3 per programmi di assistenza tecnica, con un consistente aumento rispetto al biennio precedente (21 domande nel 2011 e 19 nel 2010).

Nello stesso periodo, il Comitato ha accolto 19 studi di fattibilità per circa 2,5 milioni di euro (contro 11 per 2,0 milioni di euro nel 2011).

La ripartizione per aree geografiche delle operazioni accolte vede l'Europa Centro-Orientale e C.S.I. in prima posizione, (5 operazioni approvate), seguita dall'Asia con 4 e dal Nord America e dall'America Latina e Caraibi (3 operazioni ciascuna).

Tra i singoli paesi di destinazione dei progetti nel 2012, Cina, USA e Brasile hanno totalizzato rispettivamente 4, 3 e 2 progetti, mentre tutti gli altri hanno avuto un solo finanziamento approvato.

Anche nel 2011 l'area più richiesta era stata quella dell'Europa Centro-Orientale e C.S.I e tra i paesi, solo il Brasile e la Serbia avevano totalizzato 2 progetti approvati.

### 2.8.3. Fondo unico di Venture Capital

I Fondi di *Venture Capital*, istituiti nel 2003, sono operativi dal febbraio 2004, per l'acquisizione di quote di partecipazione in società estere, aggiuntive rispetto alla partecipazione in proprio della SIMEST S.p.A..

Nel 2007 ha cominciato ad operare il Fondo unico di *Venture Capital*, nel quale la legge finanziaria 2007 ha unificato tutti i preesistenti fondi regionali di *Venture Capital* al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'intervento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

Il 2008 ha rappresentato il definitivo avvio della operatività della gestione. Seppur l'unificazione ha consentito di affrontare il progressivo esaurimento delle disponibilità, ne è stato progressivamente contenuto l'impegno.

Le delibere assunte nel corso del 2012 (45) prevedono un impegno complessivo pari a 22,7 milioni di euro; si assiste quindi ad un aumento del numero dei progetti complessivi (33 nel

2011) a fronte di un sostanziale mantenimento, in valore assoluto, dell'importo degli impegni complessivamente deliberati (22,4 milioni nel 2011).

La ripartizione geografica dei progetti accolti evidenzia, anche nel 2012, una forte concentrazione sui paesi e sulle aree caratterizzate da elevati tassi di crescita dell'economia, in particolare Brasile e Cina che complessivamente assorbono circa il 60 per cento del totale impegno del fondo.

Le disponibilità del Fondo al 31 dicembre 2012 sono pari a circa 62,5 milioni di euro a fronte di disponibilità iniziali di 51,8 milioni.

## 2.9. UNICREDIT S.p.A.

### 2.9.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica

In data 16 dicembre 2005 UniCredit S.p.A. ha ricevuto sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale le risorse, pari a 6.375.642,68 euro, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 2001, per il Fondo di rotazione indirizzato ad attività di microcredito nell'area balcanica.

Il Fondo, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, ha cominciato ad operare nei primi mesi del 2007. I prestiti, di importo non superiore a 10 mila euro ciascuno, sono destinati a piccoli e piccolissimi imprenditori per il miglioramento delle loro capacità produttive. In Bulgaria UniCredit S.p.A. opera in collaborazione con Bulbank, banca bulgara pilota del Fondo, con cui ha sottoscritto un accordo in data 26 gennaio 2007, a seguito del quale UniCredit ha trasferito a Bulbank 3,4 milioni di euro.

Nel mese di dicembre 2007 sono stati erogati 299 finanziamenti per oltre 2,6 milioni, con un *trend* in crescita che, nel 2008, ha portato all'utilizzo dell'intera dotazione di 3,4 milioni nei primi mesi dell'anno.

Nel mese di febbraio 2008 la controllata bulgara ha avviato le prime erogazioni, che al 31 dicembre hanno raggiunto l'importo di 1,1 milione; sono stati utilizzati anche i rientri del Fondo (835 mila euro), raggiungendo al 31 dicembre il valore complessivo di 3,7 milioni. Contemporaneamente al definitivo avvio in Bulgaria, si sono concluse le prime due fasi del progetto in Romania, ovvero l'allestimento e la formazione, avviate agli inizi del 2007.

Nel mese di dicembre 2008 è iniziata l'attività di erogazione anche in Bosnia. Nel 2011 il riacutizzarsi e l'aggravarsi della crisi economica ha visto una sensibile diminuzione della domanda di finanziamenti: sono stati erogati 100 prestiti per 0,9 milioni di euro (-44 per cento rispetto al 2010).

Nel corso del 2012, nonostante il permanere della crisi economica generale, l'esercizio in esame ha visto un incremento della domanda di finanziamenti: sono stati infatti erogati 119 prestiti (+19 per cento rispetto al 2011) per euro 1.160.105 (+22 per cento rispetto al 2011). La disponibilità finale al 31 dicembre è pari ad euro 3.976.063,35, a fronte di una disponibilità iniziale al 1° gennaio di euro 3.515.577,08.

## 2.10. Consap S.p.A.

### 2.10.1. Fondo rotativo per il credito ai giovani

Il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha rideterminato le finalità e le modalità di utilizzo del "Fondo per lo studio" istituito dall'art. 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, nonché abrogato il previgente Decreto 6 dicembre 2007 che stabiliva i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo e le modalità di rilascio e di operatività della garanzia.

L'art. 10 del decreto interministeriale, nell'abrogare il decreto 6 dicembre 2007, ha conseguentemente disposto la cessazione dell'efficacia di ogni atto, protocollo, convenzione ed accordo denominato, stipulato con soggetti pubblici e privati, conseguente o connesso allo

stesso.

A decorrere dal 1 febbraio 2011 (data di pubblicazione del decreto interministeriale), il Fondo gestisce - relativamente all'attività abrogata - esclusivamente le garanzie già concesse fino all'estinzione del finanziamento.

Il Fondo per lo studio, prevede l'erogazione di prestiti, anche pluriennali, assistiti da garanzia statale in favore di studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario o post-universitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Nel corso dell'esercizio sono state istruite n. 587 richieste di accesso al Fondo (a fronte di n. 597 richieste pervenute) di cui n. 297 respinte per mancanza di requisiti e n. 290 accolte ed erogate.

Dal 31 agosto 2011, data di avvio dell'operatività dell'iniziativa "Fondo per Io studio", le garanzie prenotate sono state n. 912 di cui n. 391 confermate al 31 dicembre 2012; i finanziatori hanno comunicato il mancato perfezionamento di n. 30 prenotazioni della garanzia mentre risultano chiuse 5 richieste di prenotazione in seguito a rinuncia del finanziamento da parte del beneficiario.

Relativamente all'attività del Fondo regolata dall'abrogato decreto 6 dicembre 2007, si evidenzia che le garanzie in essere al 31 dicembre 2012 risultano n. 317.

#### 2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati

Il DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo rotativo, denominato Fondo di credito per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto del 21 ottobre 2009, ha affidato a Consap la gestione del Fondo.

Scaduti i citati termini per l'accesso alle garanzie del Fondo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in data 22 maggio 2012 - ha esteso la disciplina relativa all'attuazione ed alla gestione del Fondo rendendo, altresì, ammissibili alla garanzia dello stesso anche le erogazioni di finanziamento relative ai bambini nati o adottati nel 2012, 2013, 2014.

L'esercizio 2012 registra entrate per euro 0,62 milioni ed uscite per 1,14 milioni di euro, chiudendo, pertanto, con un disavanzo di euro 0,52 milioni, che riduce il patrimonio netto ad euro 24,63 milioni al 31 dicembre 2012.

Le entrate si riferiscono, in prevalenza, alle somme da recuperare per garanzie attivate mentre le uscite riguardano la liquidazione delle stesse, gli accantonamenti ai fondi (rischi e svalutazione crediti) nonché le spese di gestione.

Nel corso dell'esercizio, sono state ammesse alla garanzia del Fondo n. 6.079 richieste, a seguito dell'avvenuta erogazione dei relativi finanziamenti per complessivi euro 33 milioni.

L'impegno complessivo del Fondo per le garanzie in essere al 31 dicembre 2012 è pari ad euro 57,5 milioni.

#### 2.10.3. Fondo per la casa

L'art. 13, comma 3bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009 n.

191, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Fondo di accesso al credito per le giovani coppie e i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi” (Fondo per la casa), con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

In data 17 dicembre 2010 è stato emanato il decreto regolamentare n. 256, che disciplina l'accesso e le modalità di funzionamento del fondo.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro, erogati a favore di soggetti, con un lavoro prevalentemente precario, di età inferiore a 35 anni, percipienti un reddito certificato ISEE inferiore a 35 mila euro e che non siano proprietari di altra abitazione.

L'esercizio 2012 registra esclusivamente uscite per euro 0,97 milioni, chiudendo con un disavanzo di pari importo che, al 31 dicembre 2012, riduce il patrimonio netto ad euro 48,28 milioni (euro 49,24 milioni al 31 dicembre 2011).

Nel corso dell'esercizio 2012 sono pervenute n. 233 richieste di ammissione alla garanzia (n. 270 dall'inizio dell'attività), di cui n. 131 (153 dall'inizio dell'attività) ammesse alla garanzia del Fondo, 101 respinte (n. 116 dall'inizio dell'attività) e una in istruttoria.

#### 2.10.4. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 2, comma 6-sexies, della legge n. 10 del 2011 ha disposto l'unificazione, a far data dal 31 marzo 2011, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (istituito con legge n. 512 del 22 dicembre 1999) e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (istituito con legge n. 44 del 23 febbraio 1999) nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, demandando al Governo di provvedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, all'adozione di un regolamento che lo disciplini.

Il 26 aprile 2011, nelle more del regolamento, è stato sottoscritto l'atto di concessione transitorio che ha attribuito la gestione del nuovo Fondo a Consap. Tale concessione è stata prorogata fino al 30 giugno 2013.

L'esercizio 2012 chiude con un avanzo di euro 86,3 milioni (2011: avanzo di euro 56,2 milioni). Ciò in relazione ad entrate per euro 153,5 mln (2011: euro 139,3 milioni) ed uscite per euro 67,2 milioni (2011: euro 83,1 milioni). Le uscite riguardano, prevalentemente, il complesso dei decreti di elargizione, dei decreti di mutuo e delle delibere di erogazione emessi, nel corso del 2012, in favore delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia.

Nel corso del 2012, Consap ha stipulato 100 contratti di mutuo e ha accreditato, sui conti correnti bancari speciali intestati alle vittime dell'usura, 6 milioni; ha disposto delegazioni di pagamento, in favore delle vittime dell'usura, per euro 6,3 milioni; ha erogato, in favore delle vittime dell'estorsione, la somma di 8,3 milioni di euro e ha disposto 865 disposizioni di pagamento in favore delle vittime della mafia, per la somma complessiva di 64 milioni.

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività di recupero dei crediti del Fondo relativi ai mutui concessi e revocati alle vittime dell'usura nonché di quelli oggetto dei decreti di revoca delle elargizioni.

### 2.11. *MedioCredito Centrale S.p.A.*

#### 2.11.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1998, n. 491, è stato emanato il Regolamento recante condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea



di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 636 del 7 novembre 1996.

A seguito del decentramento amministrativo le risorse previste dall'art. 2, comma 2, del DL 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993, n. 237, sono confluite nei Fondi unici regionali (disponibilità iniziale del fondo di euro 5.474.956,03), ma allo stato nessuna Regione ha avviato l'operatività, e pertanto il Fondo è rimasto inutilizzato.

#### 2.11.2. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese

L'intervento del Ministero dello sviluppo economico a sostegno del mercato del Capitale di rischio è stato previsto dalla legge finanziaria per il 2001; tale intervento ha ad oggetto la concessione di anticipazioni finanziarie a banche e intermediari finanziari, preventivamente accreditati presso il Ministero, da utilizzare per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di: nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico; P.M.I. localizzate nelle aree indicate nel regolamento n. 1.260 del 1999, a fronte di programmi pluriennali di sviluppo.

L'anticipazione pubblica è concessa in misura pari al 50 per cento del valore di acquisizione della partecipazione e comunque per un importo non superiore ai 2 milioni di euro per ogni operazione.

In data 24 luglio 2012 la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico ha richiesto il versamento di 47.586.985,05 euro alla Tesoreria provinciale di Roma.

Nell'esercizio 2012 la disponibilità finale del Fondo al 31 dicembre è stata pari a 25.437.827,03 euro, a fronte di una disponibilità iniziale di 73.024.844,73.

### 3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993

#### 3.1. Ministero dell'economia e delle finanze

##### 3.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionale c/c n. 23209 e finanziamenti CEE c/c n. 23211).

I complessivi movimenti finanziari posti in essere dal Fondo di rotazione nel corso dell'anno 2012 portano alle seguenti risultanze:

C/C N. 23209		
Disponibilità al 1 gennaio 2012	Euro	20.997.953.426,10
Entrate dell'anno 2012	+ "	6.830.933.175,04
Uscite dell'anno 2012	- "	5.064.771.850,86
Disponibilità al 31 dicembre 2012	Euro	22.764.114.750,28

C/C N. 23211		
Disponibilità al 1 gennaio 2012	Euro	1.306.929.880,58
Entrate dell'anno 2012	+ "	6.166.407.546,69
Uscite dell'anno 2012	- "	6.308.908.080,04
Disponibilità al 31 dicembre 2012	Euro	1.164.429.347,23

Il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977 (legge non più operante), dai contributi e sovvenzioni erogati dall’Unione europea a favore dell’Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Come già osservato, l’art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all’attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria.

Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle Istituzioni comunitarie a favore dell’Italia, le restituzioni e rimborsi delle somme non utilizzate dagli assegnatari e altre voci di bilancio della Comunità. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata sopra citate sono stati introitati, nel corso dell’anno 2012, 6,8 miliardi di euro.

### 3.2. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

#### 3.2.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

L’attività del Fondo, più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, non è stata ulteriormente protratta e, pertanto, per il Fondo in parola, rimane l’attività residuale di controllo contabile dei rientri delle rate dei prestiti ancora in ammortamento.

In merito a tale scadenza, con circolare ministeriale n. 15620 del 16 ottobre 2009 è stato precisato che ai fini del rilascio dei nulla osta regionali potevano essere prese in considerazione solo le istanze presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2008, per le quali le banche dovevano adottare le relative delibere entro il 31 novembre 2009.

Il Ministero dell’economia e delle finanze poteva erogare le anticipazioni come sopra deliberate entro il termine del 31 dicembre 2009.

Nel contempo, con la stessa circolare sono state date disposizioni alle banche per il versamento al Capo X capitolo 3585, di tutte le eventuali somme rimaste inutilizzate ed ancora presenti nella loro contabilità.

Infine, in applicazione del comma 2 art. 8-*octies* del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33 concernente “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” con circolare ministeriale n. 5187 del 10 marzo 2010, sono stati trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze due ordini di prelevamento per complessivi euro 51,5 milioni.

La predetta norma, infatti, ha previsto il versamento al bilancio dello Stato dell’importo di 51,5 milioni di euro, da prelevarsi, per 10 milioni di euro, dalle residue disponibilità del “Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura” e per 41,5 milioni di euro, pari al 51 per cento delle giacenze presenti alla data del 10 marzo 2009, dai conti infruttiferi intestati agli Istituti di credito operanti con il medesimo Fondo.

Infine, in applicazione del comma 4 *bis* art. 2 del DL 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha previsto il versamento al bilancio dello Stato di 40 milioni, per l’anno 2010, quale compensazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni riconosciute alla piccola proprietà contadina, di cui alla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, con circolare ministeriale n. 565 del 18 gennaio 2011 è stato trasmesso l’ordine di prelevamento di 40 milioni dal c/c n. 23512 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con l’accreditamento della relativa somma al Capo XVII - capitolo 3590 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”.

La dotazione dell’ex “Fondo” ha offerto, in particolare negli ultimi anni, una notevole copertura finanziaria a provvedimenti legislativi, che prevedevano l’utilizzo delle disponibilità del Fondo stesso anche per altre finalità.

La consistenza patrimoniale dell'ex "Fondo" è determinata dalla somma del saldo risultante sul c/c n. 23507, di euro 8.575.951,90; del saldo del c/c n. 23512, pari a 2.694.799,55 e del credito residuo relativo ai mutui erogati che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare, di euro 582.612,72; la consistenza al 31 dicembre 2012 è quindi pari a 11.853.364,17 euro, aumentata di euro 331.630,55 rispetto all'esercizio 2011 (11.521.733,62).

### 3.2.2. Fondo centrale per il credito peschereccio

Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982.

Successivamente all'abrogazione di tale legge e all'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le attività finalizzate agli aiuti nel settore della pesca possono continuare attraverso gli ordinari strumenti di bilancio.

Pertanto, come evidenziato già dalla relazione annuale 2009, sembra configurarsi una gestione "stralcio" la cui attività deve essere limitata all'erogazione delle somme residue cui hanno diritto i beneficiari delle agevolazioni già perfezionate prima del cambio di destinazione delle risorse finanziarie giacenti. Ciò nonostante il Fondo ha continuato a ricevere stanziamenti ancora negli anni 2006 (272 milioni di euro), 2007 (195,5 milioni di euro), 2008 (23,2 mila euro), 2009 (21,9 mila euro), 2010 (59,4 mila euro) e 2011 (46 mila euro). Nel 2012 non ha ricevuto alcun stanziamento.

I rientri per versamenti per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, sono stati di 825.493,66 euro. Al fine di consentire l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 67 del DL n. 1 del 2012 (legge di conversione n. 27 del 2012) che ha modificato l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 226 del 2001, concernente il finanziamento di convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e le Associazioni e/o i Consorzi di categoria per lo svolgimento di attività volte allo sviluppo della filiera pesca, è stato effettuato, in data 6 aprile 2012, un prelevamento dal "Fondo" con contestuale versamento su altro capitolo di entrata di una somma pari a euro 5.800.000,00.

Nell'anno 2012 la disponibilità finale al 31 dicembre è stata pari a 500.476,51 a fronte di una consistenza iniziale di 5.474.982,85 euro.

### 3.2.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice

Il Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il Fondo, reso infruttifero dal Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 1982, ha funzione residuale, costituito esclusivamente da somme dovute all'Erario dalle banche convenzionate per rate di ammortamento e relativi interessi di mutui già concessi e per somme versate a seguito di estinzioni anticipate di mutui.

Nell'anno 2012, sono stati versati complessivi 196.851,48 euro di cui 188.286,61 per rate di ammortamento e relativi interessi, al netto di compensi, e euro 8.564,87 per rimborsi effettuati dagli Istituti per estinzioni anticipate. Tali somme sono state versate direttamente al capitolo 3347 del Capo X (Ministero dell'economia e delle finanze) del bilancio dello Stato.

## 3.3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

### 3.3.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo

Il Fondo di rotazione è stato istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978 per favorire l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al Fondo Regionale Europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. L'art. 9 del DL n. 148 del 1993, ha

disposto il versamento nel “Fondo” di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale.

Il comma 72, dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995, ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del “Fondo”, che derivano da versamenti da parte dell’INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dalla UE e/o dalle Regioni.

Anche nel corso dell’esercizio finanziario 2012, le risorse del Fondo di rotazione sono state principalmente impiegate per rispondere alle necessità imposte dalla situazione di crisi occupazionale in corso, con un particolare riferimento all’occupazione giovanile.

Il bilancio consuntivo evidenzia entrate effettive per euro 191.026.988,14 ed uscite pari a euro 249.111.003,46, con un disavanzo di cassa pari ad 58.084.015,32 euro.

Il bilancio registra residui attivi pari ad euro 16.000.544,32 e una massa di residui passivi pari ad euro 1.014.837.690,25 sia per la gestione originaria che per quelle confluite nella stessa (ex Fondo mobilità manodopera ed ex Fondo progetti speciali).

I pagamenti effettuati sono pari a euro 12.081.291,41 in conto competenza e pari a euro 237.029.712,05 in conto residui.

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 risulta essere pari a 183.295.333,42 euro.

### 3.4. Ministero dello sviluppo economico

3.4.1. Fondo per l’innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata

Gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992 gravano su un fondo rotativo misto, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29). Nel 2012 non sono stati attivati nuovi bandi e l’attività di gestione ha riguardato solo le iniziative già oggetto di decreti di concessione provvisoria di agevolazioni. Nel settore dell’industria, del turismo e del commercio, le erogazioni hanno interessato 220 imprese.

Il DL n. 81 del 2007, all’art. 8 *bis* ha previsto una semplificazione delle procedure e la modifica dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992.

Peraltro, il decreto che ha nuovamente disciplinato il ruolo degli istituti di credito concessionari ed ha sostituito il decreto di concessione definitiva con l’atto di liquidazione a saldo e conguaglio è stato emanato solo il 3 dicembre 2008, a più di un anno di distanza dalla legge che aveva previsto interventi di semplificazione.

Le entrate complessive dell’esercizio ammontano a circa 403,4 milioni (circa 707 milioni nel 2011), di cui circa 402 milioni da cofinanziamento UE (691 nel 2011) e 1,7 milioni da fondi regionali, sulla base delle convenzioni stipulate con l’Amministrazione. Le uscite sono state pari a euro 259 milioni (circa 758 milioni nel 2011).

### 3.4.2. Fondo per l’innovazione tecnologica

Il Fondo è stato costituito dall’art. 14 della legge n. 46 del 1982 (contabilità speciale n. 1201 - Fondo per l’innovazione tecnologica e 3103 – Fondo FIT-PIA), per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l’intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto.

La quota non rotativa doveva rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell’art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Sono state mantenute fuori bilancio le gestioni con caratteristiche di fondi rotativi, che prevedono interventi per le aree depresse, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dalla UE caratteristiche di Fondi rotativi.

La legge n. 46 del 1982, in particolare, ha previsto la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi, ovvero al miglioramento di quelli esistenti.

Complessivamente, le entrate dell'esercizio 2012 sono pari a euro 173.147.995,85. Alla chiusura dell'esercizio considerato, l'importo complessivo erogato è pari a euro 85.001.240,19.

### 3.5. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

#### 3.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR)

Con decorrenza gennaio 2000 il FAR include la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata.

Nel 2012 l'attività del Fondo agevolazioni alla ricerca, istituito dall'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e successive modificazioni, è proseguita nel miglioramento/adeguamento delle procedure sia dal punto di vista informatico che gestionale.

E' anche continuata la notevole operosità legata al recupero dei crediti accertati, nella maggior parte dei casi, a seguito della revoca dei finanziamenti conseguenti l'avvio di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale delle imprese beneficiarie.

La situazione del recupero crediti sta assumendo, anche dal punto di vista gestionale, particolare rilevanza in conseguenza dell'attuale situazione di crisi.

Le procedure avviate, comprese quelle concluse, per il recupero dei crediti accertati a seguito di provvedimenti di revoca dei finanziamenti evidenziano anch'esse un incremento del 22 per cento rispetto al 18 per cento del 2011.

Le procedure positivamente concluse al 31 dicembre 2012 sono il 12 per cento di quelle avviate, con il recupero del 93 per cento (90 per cento nel 2011) del relativo importo richiesto (comprensivo di interessi di mora).

Tali procedure sono state gestite direttamente dall'ufficio che anche per il 2012, come testimoniato dall'aumento rispetto al 2011 della percentuale di recupero, è riuscito a ricavare il massimo dalle transazioni con i liquidatori.

In totale, nel corso dell'anno, sono stati incassati euro 317.943.531,05 e sono stati effettuati pagamenti per euro 410.932.014,69.

Si evidenzia un trasferimento effettuato ai sensi dell'art.12 della legge n. 122 del 1 agosto 2012 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte negli eventi sismici del maggio 2012", che ha previsto il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di 50 milioni di euro, finalizzata alla concessione di contributi alle imprese operanti nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, attraverso l'utilizzo delle disponibilità del fondo rotativo.

Notevole rilevanza hanno assunto le poste relative ai trasferimenti dei fondi comunitari e nazionali afferenti il Programma Operativo Ricerca e Competitività 2007/2013 (PON).

Nel corso dell'anno risultano infatti incassati dall'IGRUE 40.706.250,00 euro afferenti il FESR ed 25.638.649,10 euro afferenti il FSE ed 57.585.562,48 euro di cofinanziamento quota nazionale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

L'avanzo di cassa al 31/12/2012, pari ad euro 351.236.085,23 concorda con quello risultante alla stessa data nell'allegato estratto conto della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. I versamenti derivanti dal bilancio del Ministero, evidenziati nelle partite di giro, hanno riguardato invece il rimborso delle quote di contributo nella spesa anticipate sul Fondo per pagamenti ad intervento c.d. "misto", così come previsto dalla speciale procedura di cui all'art. 7 del d.m. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1563 del 25 novembre 2004.